

INDICAZIONI OPERATIVE PER ATTESTAZIONE SPESE RICERCA (domande dal 1 gennaio 2018) Si riportano, di seguito, alcune indicazioni operative per l'attestazione delle spese di ricerca.

Verifica effetto incentivante art. 6 Reg. UE 651/2014: il progetto rispetta i requisiti richiesti dal Regolamento UE qualora tutti i documenti di spesa e tutti i documenti che comportano un impegno giuridicamente rilevante (es. contratti, ordini, approvazione preventivi ecc) abbiano data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo

Spese sostenute in Trentino: sono ammissibili solamente spese, riferite al progetto di ricerca, sostenute nelle unità operative in Trentino. Non sono quindi ammissibili ad es. spese di dipendenti di altre unità operative site fuori provincia, beni di proprietà o consegnati ad unità operative fuori provincia ecc

Data documenti di spesa: tutti i documenti di spesa devono avere data compresa tra inizio e fine progetto. Non sono ammissibili spese fuori da tale intervallo temporale

Data pagamenti: tutte le spese devono essere pagate dopo la presentazione della domanda e entro la data di rendicontazione delle spese.

Spese di personale dipendente: sono ammissibili le spese di personale tecnico con esclusione di personale che svolga mansioni amministrative o commerciali (si guardi contratto individuale o busta paga), secondo le tariffe orarie approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione 2276/2017 e s.m.. Possono essere rendicontati solamente dipendenti effettivamente in carico all'impresa nel periodo di svolgimento della ricerca nelle unità operative localizzate in Trentino e che abbiano partecipato al progetto di ricerca.

Le ore rendicontate devono risultare da appositi *time sheet*, firmati da dipendente e legale rappresentante e corrispondere a quelle rilevabili dal Libro unico del Lavoro aziendale. Per periodi di impiego infrannuale, le ore sono ammesse in proporzione al totale annuo massimo ammissibile di 1.720 ore, riferite ad un dipendente a tempo pieno. Nel caso di dipendenti part-time, viene ammessa una quantità proporzionale all'orario di lavoro (es. part time al 50% che ha lavorato 1 anno sul progetto di ricerca, massimo 860 ore annue). Eventuali apprendisti possono essere rendicontati nel limite del 9% della spesa totale relativa a impiegati/operai/apprendisti.

Non sono ammissibili spese relative a tirocinanti o personale interinale o distaccato da altre imprese.

Spese di collaboratori coordinati e continuativi: possono essere ammessi gli importi risultanti dal contratto, al lordo degli oneri a carico dell'impresa, e in proporzione all'effettivo impiego nel progetto di ricerca. Il costo annuo deve essere corrispondente a quello di un dipendente con mansioni equivalenti. I collaboratori devono essere effettivamente in carico all'impresa nel periodo di svolgimento della ricerca nelle unità operative localizzate in Trentino e devono aver partecipato al progetto di ricerca.

Nel caso il collaboratore sia un socio o amministratore, persona fisica, è necessario un contratto di collaborazione, specifico per il progetto di ricerca, e un cedolino paga dedicato, oppure se il cedolino è unico, deve essere indicato specificamente l'importo riferito al progetto di ricerca. Non è sufficiente il solo verbale di assemblea dei soci.

Spese relative costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti. In primo luogo si rinvia alla lettura delle disposizioni antispesulative di cui al punto 7 dei criteri generali della L.p. 6/99 per verificare che tutte le spese siano ammissibili (ad es. sono vietate le consulenze tra società collegate e controllate). Secondariamente, sono ammissibili le spese nell'importo previsto dai

relativi contratti o ordini o preventivi accettati dall'impresa: non sono ammissibili spese superiori a tale importo.

Non sono ammissibili spese relative ad attività di diffusione dei risultati di ricerca, in quanto non rientranti nella definizione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Reg. di esenzione UE 651/2014, né consulenze o servizi equivalenti di natura amministrativa, commerciale, promozionale ecc.

Non sono ammissibili consulenze rendicontate unicamente con fatture (prive cioè di contratto/ordine/preventivo scritto).

Brevetti: sono ammissibili solamente gli acquisti di brevetti purché nel rispetto delle disposizioni antispeculative di cui al punto 7 dei criteri generali della L.p. 6/99 che vietano ad es l'acquisto di brevetti da società controllate e collegate, da soci, da parenti ecc (si rimanda per maggiori dettagli). Inoltre non sono ammissibili le spese per l'ottenimento e la convalida di brevetti dato che queste spese non rientrano nelle spese previste dall'art. 25 del Regolamento UE 651/2014 che costituisce la base giuridica degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo.

Ammortamenti: gli importi rendicontati dall'impresa devono corrispondere a quelli rilevati da libro cespiti delle unità operative site in Trentino, secondo il periodo e la percentuale di utilizzo nel progetto di ricerca. Sono rendicontabili solamente beni di nuova fabbricazione, non agevolati con altre sovvenzioni e di importo non inferiore a 1.000 euro. L'ammortamento deve essere calcolato secondo principi civilistici e con esclusione di ammortamenti anticipati a fini fiscali (es. maxiammortamento, super-ammortamento ecc).

Altri costi: possono essere rendicontati solamente materiali di consumo effettivamente impiegati nel progetto di ricerca e acquisiti dopo la presentazione della domanda. E' sufficiente la presentazione di fatture di spesa (non sono richiesti ordini o contratti).

Spese generali: sono calcolate a forfait nel 15% della spesa di personale ammissibile. Non è pertanto necessario verificare la relativa documentazione di spesa aziendale.

Spese non ammissibili: si rinvia al punto 5.4 dei criteri.

Ulteriore documentazione chiesta dal Comitato per la ricerca e l'innovazione ai sensi del punto 9.3.3, comma 4 dei criteri: Il Comitato per la ricerca e l'innovazione, organo scientifico indipendente cui compete la valutazione dei progetti di ricerca, con propria decisione di carattere generale, assunta in data 26 gennaio 2021, ha chiesto che in aggiunta alla documentazione prevista dai criteri, in sede di rendicontazione le società beneficiarie trasmettano la seguente documentazione integrativa

- • contratti con gli organismi di ricerca;
- contratti relativi alle consulenze specialistiche;
- eventuali deliverable tecnici previsti dal progetto;
- documentazione attestante le attività di diffusione.

Tale documentazione dovrà quindi essere trasmessa unitamente alla documentazione prevista dal punto 9.3.3. dei criteri.

N.B. Per ulteriori chiarimenti, contattare direttamente Ufficio ricerca di APIAE (tel 0461/499418)